

REGOLAMENTI OPERATIVI

Concessione di contributi per interventi di riqualificazione e sostegno delle attività agro-silvo-pastorali nel parco

Articolo 1

L'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, promuove interventi nel settore agricolo, finalizzati:

- alla applicazione di tecniche di agricoltura ecocompatibile;
- alla conservazione del patrimonio genetico di cultivar e razze locali;
- alla utilizzazione di fonti alternative di energia;
- alla conservazione di paesaggi agrari di particolare valenza storica e culturale;
- alla riqualificazione degli ecosistemi agricoli con conseguente aumento della biodiversità animale e vegetale;
- alla attivazione di flussi turistici attratti dalla bellezza dei luoghi, dai prodotti genuini, dalla conservazione dell'ambiente.

Gli interventi dovranno essere realizzati prioritariamente all'interno del territorio del Parco.

Articolo 2

Le iniziative progettuali dovranno essere elaborate nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1. A tal fine si individuano le seguenti tipologie di intervento:

- A) Salvaguardia delle razze locali di animali domestici presenti nell'area protetta e nelle zone contigue, che corrono rischio di estinzione e che hanno rilevanza storica e culturale, praticando sistemi di allevamento estensivi;
- B) Recupero di cultivar locali arboree, arbustive ed erbacee anche attraverso l'allestimento di campi catalogo, sia a scopo produttivo che divulgativo, da realizzare con preferenza all'interno di aziende agrituristiche.
- C) Recupero di vecchi castagneti e creazione di nuovi impianti nelle aree vocate, con strutture e attrezzature per la preparazione e la commercializzazione;
- D) Interventi di restauro di paesaggi agrari particolarmente significativi (mandorleti del versante meridionale del Gran Sasso, orti sul Tirino ed altri); riqualificazione delle strutture aziendali;
- E) Applicazione di misure di prevenzione atti a eliminare o limitare i danni che la fauna selvatica produce al patrimonio agro-silvo-zootecnico, anche attraverso l'impianto di coltivi d'altura;
- F) Introduzione dell'uso di energie alternative nelle aziende agricole;
- G) Produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e del sottobosco tipici del Parco, ottenuti con tecniche naturali di coltivazione; strutture e attrezzature relative;
- H) introduzione in azienda di processi produttivi innovativi e realizzazione di punti vendita prodotti;

Le iniziative dovranno essere caratterizzate da compatibilità con l'ambiente in cui si inseriscono, contenuto innovativo, ed elevata trasferibilità. Tutti gli interventi realizzati e tutte le produzioni conseguite, sia vegetali che zootecniche, dovranno essere rispettosi delle tradizioni locali.

Articolo 3

Sono destinatari dei finanziamenti specificati nell'art. 4:

- gli imprenditori agricoli a titolo principale residenti nei Comuni del Parco che siano titolari di aziende ubicate negli stessi Comuni, siano essi persone fisiche che giuridiche, singole ed associate, che abbiano legittimo possesso e libera disponibilità dei terreni;
- le società operanti nel settore agro-alimentare la cui produzione avviene dentro il Parco e che abbiano sede in un Comune del Parco;

- le Cooperative che operano nel territorio dell'Ente, che abbiano la propria sede nei Comuni del Parco stesso ed abbiano legittimo possesso e libera disponibilità dei terreni, costituite essenzialmente da soci residenti nei comuni del Parco.

Il requisito di imprenditore agricolo a titolo principale è prevalente rispetto agli altri.

Articolo 4

Il finanziamento concesso è pari al massimo del 70% dell'investimento massimo ammesso a contributo. Per ogni richiedente e per ogni misura, è indicato nella tabella che segue il massimo investimento ammissibile, da intendersi onnicomprensivo (IVA compresa, se non recuperabile):

Misura	Investimento massimo ammissibile (milioni di lire)	Descrizione
A	150	Salvaguardia razze locali
B	50	Cultivar locali
C	300	Recupero castagneti e attrezzature
D	150	Restauro paesaggi agrari
E	20	Prevenzione danni fauna
F	20	Uso energie alternative
G	300	Lavorazione, trasf. comm. prodotti locali
H	100	Processi produttivi innovativi

Articolo 5

Le domande devono essere presentate all'Ente Parco, a mano, ovvero con lettera raccomandata. La documentazione va presentata in allegato alla domanda, in carta semplice e in duplice copia e deve comprendere:

- planimetrie e visure catastali degli immobili e/o terreni su cui verranno realizzati gli investimenti;
- corografia in scala 1:25.000 con l'indicazione dell'intervento;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o autocertificazione sul titolo di possesso (proprietà, affitto, comodato o altro contratto d'uso con durata di almeno dieci anni) degli immobili e/o terreni su cui saranno realizzati gli investimenti;
- relazione tecnico-economica contenente:
- descrizione dell'azienda allo stato attuale;
- descrizione e motivazione dell'intervento proposto;
- stima di massima dei costi dell'intervento distinti per opere, macchinari ed attrezzature.

Entro 60 giorni dall'avvenuta notifica di ammissione a finanziamento i beneficiari dovranno inviare ad integrazione la seguente documentazione:

- piano di trasformazione aziendale a firma di un tecnico abilitato;
- concessione edilizia o autorizzazione del Sindaco ove necessario, ovvero copia della domanda al Sindaco per il rilascio della stessa, completa di elaborati tecnici in scala adeguata;
- computo metrico estimativo redatto in base al prezzo regionale vigente; per tutte le voci di spesa non contemplate dai prezzi citati, occorre presentare una analisi dei costi redatta da un tecnico abilitato; per quelle riferite all'acquisto di macchinari ed attrezzature, occorre presentare almeno tre preventivi confrontabili di almeno tre ditte concorrenziali;
- certificati catastali;
- parere dell'autorità competente per le soluzioni di smaltimento dei reflui.

- per le forme societarie, delibera del C.D.A. che approva l'iniziativa e autorizza il legale rappresentante a presentare la richiesta di contributo;
- certificato di vigenza per le forme societarie.
- certificazione della data di inizio lavori e della durata degli stessi, controfirmata dal direttore dei lavori.

L'Ente si riserva a seconda della specificità dei progetti, di richiedere ulteriore documentazione.

Articolo 6

L'Ente Parco procederà alla valutazione della ammissibilità delle istanze prodotte, in relazione al presente regolamento, alla loro regolarità formale e completezza documentale, fino alla concorrenza degli stanziamenti di bilancio.

L'Ente Parco può richiedere l'integrazione della documentazione presentata.

Le istanze presentate verranno esaminate tenendo conto dei seguenti criteri:

- interventi di agricoltura ecocompatibile;
- interventi caratterizzati da contenuto innovativo in termini di processo produttivo e di prodotto finale, che si configuri quindi come un intervento pilota all'interno del territorio del Parco;
- interventi di società e cooperative costituite in maggioranza da soli imprenditori di età non superiore ai 35 anni, residenti nei comuni del Parco.

Articolo 7

Ai beneficiari possono essere concesse delle anticipazioni di contributo: la prima ad inizio dei lavori del 30% e la seconda durante l'esecuzione dei lavori del 30%. Il saldo verrà erogato a consuntivo, dopo la presentazione da parte dei beneficiari della relativa documentazione e la verifica tecnico contabile della stessa da parte dell'Ente.

Articolo 8

Il beneficiario delle agevolazioni deve rilasciare apposita dichiarazione di impegno a:

- restituire i contributi erogati, in caso di inadempienza delle condizioni fissate e di mancato rispetto degli impegni assunti o di mancata esecuzione del progetto;
- acconsentire agli opportuni controlli e/o ispezioni disposti dall'Ente;
- fornire i dati e le notizie richiesti dall'Ente;
- comunicare gli importi degli altri finanziamenti pubblici ottenuti per lo stesso intervento;
- rispettare pienamente, nella realizzazione di più interventi e nelle successive fasi di gestione la normativa sul Parco.
- non alienare né utilizzare in modo difforme da quello dichiarato nel progetto, gli immobili e i beni strumentali acquistati con il concorso dei finanziamenti di cui al presente regolamento, prima che decorrano dieci anni dalla erogazione dell'acconto.
- Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta la revoca dell'intervento dell'Ente Parco e il recupero, anche con atti esecutivi, delle somme eventualmente anticipate.